



PROTEZIONE FABBRICATO

Polizza di assicurazione contro il rischio incendio a premio unico

SET INFORMATIVO

Il presente SET INFORMATIVO comprende

- **Documento Informativo Precontrattuale** (DIP Protezione Fabbricato) – Edizione CRSMO04946DUE0625
- **Documento Informativo Precontrattuale** aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Protezione Fabbricato) – Edizione CRSMO04946DUE0625
- **Condizioni di Assicurazione comprensive** di **Glossario** (redatte secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”) – Edizione CRSMO04946T0625
- **Fac - Simile del Modulo di Proposta di Assicurazione**

Da consegnare al potenziale Contraente prima della sottoscrizione della polizza e da leggere attentamente.

Edizione CRSMO08920XUE0625
Data di ultimo aggiornamento 23/06/2025

Polizza di assicurazione contro il rischio incendio a premio unico



CREDEMASSICURAZIONI

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Credemassicurazioni S.p.A.

Prodotto: **Protezione Fabbriato**

Data ultimo aggiornamento: 23/06/2025

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura il rischio che il bene assicurato (fabbricato) può essere distrutto o danneggiato, totalmente o parzialmente, da una serie determinata di eventi.



Che cosa è assicurato?

Le garanzie sono proposte opportunamente abbinate in tre diversi pacchetti: **Incendio ed Eventi Naturali**, **Spargimenti di acqua**, **Altre Garanzie Fabbriato**.

Il pacchetto **Incendio ed Eventi Naturali** prevede le garanzie:

- ✓ **Incendio** che indennizza i danni causati al fabbricato da incendio, fulmine, implosione, esplosione, scoppio, fumo, urto di un veicolo;
- ✓ **Atti vandalici ed eventi socio-politici**;
- ✓ **Eventi atmosferici**.

Il pacchetto **Spargimenti di acqua** prevede le garanzie:

- ✓ **Spargimenti di acqua**;
- ✓ **Ricerca del guasto in seguito a spargimento di acqua**.

Il pacchetto **Altre Garanzie Fabbriato** prevede le garanzie:

- ✓ **Fenomeno elettrico Cristalli**
- ✓ **Ricorso terzi da Incendio**

Il **valore assicurato** è il valore di ricostruzione delle parti distrutte o danneggiate con il limite massimo di € 500.000.

Si precisa che è previsto l'**acquisto obbligatorio** del pacchetto "Incendio ed Eventi Naturali" e di almeno un altro pacchetto a scelta tra "Spargimenti di acqua" e "Altre Garanzie Fabbriato".

Caratteristiche costruttive del fabbricato

Fermo restando che la copertura assicurativa opera esclusivamente per le parti di fabbricato adibite a civile abitazione ed eventuale studio professionale o ufficio collegato, l'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato è: i) costruito in materiali incombustibili, anche con presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto, con tolleranza del 30% di materiali combustibili nelle pareti esterne; ii) destinato per almeno il 50% della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, studi professionali e uffici.



Che cosa non è assicurato?

Le **garanzie** non sono operanti in caso di danni:

- ✗ subiti da macchine o impianti in conseguenza di scoppio determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- ✗ causati da sovraccarico di neve, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni.

In particolare, la garanzia **Cristalli** non è operante in caso di rotture di lastre:

- ✗ causate da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni;
- ✗ derivanti da crollo del fabbricato o distacco di parti di esso; restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze; lavori sulle lastre o ai relativi supporti, sostegni o cornici; rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- ✗ le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili.



Ci sono limiti di copertura?

Sono previsti limiti di indennizzo e franchigie/scoperti per le seguenti garanzie:

- ! **Fenomeno elettrico:** franchigia/scoperto € 200 per ogni sinistro con limite di € 2.500 per ogni sinistro; limitatamente ai pannelli relativi a impianti fotovoltaici e solari termici franchigia/scoperto 20% con il minimo di € 400 con limite di € 2.000 per sinistro e per anno assicurativo;
- ! **Cristalli:** limite di € 1.500 per anno assicurativo;
- ! **Ricorso terzi da incendio:** limite di € 50.000 per ogni sinistro.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per i fabbricati ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto e nel caso è presentata una richiesta di risarcimento, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato e/o il trasferimento della tua residenza fuori dal territorio italiano. Eventuali dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio e/o la variazione di attività professionale, possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto.



Quando e come devo pagare?

Il premio, comprensivo di imposte, è unico per l'intera durata contrattuale e deve essere pagato per intero alla data di decorrenza della polizza. Puoi pagare il premio mediante autorizzazione all'addebito diretto sul tuo c/c bancario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di "decorrenza" indicato nel modulo di Accettazione della Proposta se il Premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Tale contratto cessa di avere effetto dalle ore 24 del giorno di "scadenza" (indicato nel modulo di Accettazione della Proposta). Il contratto non prevede il tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

Hai la facoltà di esercitare il **diritto di recesso**, entro il termine di 60 giorni dalla data di decorrenza dell'assicurazione. Inoltre, a partire dalla quarta ricorrenza annua computata dalla data di decorrenza dell'assicurazione, puoi **recedere annualmente** con un preavviso di 60 giorni da ogni singola ricorrenza annua.

Nel caso in cui la copertura assicurativa sia stata stipulata a seguito di un contratto di mutuo, puoi recedere, entro i termini indicati, sostituendo la copertura con altra autonomamente reperita.

Per esercitare tali diritti devi inviare, entro i termini predetti, una comunicazione a Credemassicurazioni con le modalità indicate nelle Condizioni di Assicurazione (raccomandata A/R, PEC, per il tramite dell'Intermediario). In questi casi, ti è restituita la parte di premio relativa al rischio non corso ad esclusione delle eventuali imposte. Per l'esercizio del diritto di recesso non è addebitato alcun costo.

Polizza di assicurazione contro il rischio di incendio a premio unico

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: Protezione Fabbricato

Data di aggiornamento: 23/06/2025

DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Credemassicurazioni S.p.A., Sede Legale e Direzione Generale: Via Luigi Sani, 3 - 42121 Reggio Emilia (Italia); tel. **800 27.33.36**; sito internet: www.credemassicurazioni.it; e-mail: info@credemassicurazioni.it; PEC: info@pec.credemassicurazioni.it. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n.1.00131. Il patrimonio netto civilistico di Credemassicurazioni al 31 dicembre 2024, ammonta a € 89,0 milioni; il risultato economico di periodo, alla medesima data, ammonta a € 15,6 milioni. L'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari al 364,2% se consideriamo il Requisito Patrimoniale di Solvibilità e pari al 809,3% se consideriamo il Requisito Patrimoniale Minimo. I dati esposti sono consultabili nella relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (<https://www.credemassicurazioni.it/content/credemassicurazioni/it/home/bilanci-e-SFCR.html>)

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, si evidenzia che le garanzie proposte sono abbinate in sezioni e pacchetti e sono acquistabili secondo le modalità predefinite. Per maggiore dettaglio riguardo ai singoli pacchetti acquistabili si veda il paragrafo **"Sezioni"** facente parte dell'**INTRODUZIONE** alle **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**. L'impegno di Credemassicurazioni è limitato ai massimali e alle somme assicurate concordate.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.

Tutte le **garanzie** non sono operanti in caso di danni:

- ✗ causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
 - ✗ causati da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - ✗ causati o agevolati con dolo del Contraente, dell'Assicurato o dei familiari con loro conviventi
- La garanzia **Atti Vandalici ed eventi Socio-Politici** non indennizza i danni:
- ✗ di inondazione o frana conseguenti agli eventi assicurati;
 - ✗ di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
 - ✗ verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, o in occasione di serrata;
 - ✗ di scritte o imbrattamento ad eccezione di quelli verificatisi all'interno dell'abitazione assicurata;
 - ✗ avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per più di cinque giorni consecutivi.
- La garanzia **Eventi Atmosferici** non opera in caso di danni:
- ✗ causati da accumulo esterno di acqua, formazione di ruscelli, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - ✗ causati da intasamento, traboccamento, rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico
 - ✗ causati da mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - ✗ causati da gelo, cedimento o franamento del terreno;
 - ✗ subiti da piscine, recinti non in muratura, insegne e simili installazioni esterne;
 - ✗ subiti da vetrate e lucernari in genere; sono compresi i danni causati da grandine o derivanti da rotture e lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
 - ✗ subiti da fabbricati incompleti nelle coperture (anche se per temporanee esigenze di ripristino), da capannoni pressostatici, tendo-tensostrutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto.

	La garanzia Spargimenti di acqua non indennizza i danni: ✗ dovuti a umidità, stitilicidio; ✗ derivanti da insufficiente smaltimento delle acque di origine meteorologica o da occlusione di impianti di raccolta e di deflusso delle acque medesime; ✗ derivanti da rotture o da occlusioni di tubazioni interrate, impianti di irrigazione, piscine e relativi impianti; ✗ derivanti da rotture causate da gelo. La garanzia Fenomeno Elettrico non indennizza i danni: ✗ a tubi, valvole elettroniche e altre fonti di luce, salvo che i danni sono connessi a sinistri indennizzabili verificatisi ad altre parti del fabbricato assicurato; ✗ causati da difetti di materiali e di costruzione o dovuti a usura o manomissione; ✗ per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore del fabbricato assicurato. La garanzia Cristalli non è operante in caso di rotture di lastre: ✗ che alla data di effetto dell'assicurazione non sono integre ed esenti da difetti e/o aventi valore artistico.
--	--



Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, di seguito ulteriori informazioni per ciascuna garanzia in termini di scoperto, franchigia, limite di indennizzo per rischio assicurato.

INCENDIO	Franchigia/Scoperto	Limiti di indennizzo
a) Rimpiazzare il combustibile in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento al servizio del fabbricato	---	10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza
b) Ricerca del guasto in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione del Fabbricato accertata dall'azienda erogatrice e che comporta la sospensione dell'erogazione da parte della stessa; sono comprese le spese sostenute per: - Riparare o sostituire le tubazioni (o parti di esse), e i relativi raccordi, che hanno originato la dispersione del gas - Demolire e ricostruire le parti del Fabbricato necessariamente interessate dalle operazioni di ripristino delle tubazioni sopraindicate Sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del Sinistro	---	10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza con il limite di € 1.500 per anno assicurativo
c) Riparare i danni arrecati al Fabbricato assicurato allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi previsti dalla garanzia; sempreché tali danni sono stati arrecati: - Per ordine dell'Autorità - Dal Contraente o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, in modo ragionevole	---	10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza
d) Demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro (escluse le spese relative alle operazioni del punto b)	---	10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza
e) Rimuovere, depositare e ricollocare presso terzi il contenuto illeso	---	€ 1.500 per anno assicurativo
f) Danni indiretti	---	10% dell'indennizzo (rimborso forfettario)

ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIO-POLITICI	Franchigia	Limiti di Indennizzo
Atti Vandalici ed Eventi Socio-Politici	€ 200 per ogni Sinistro	Somma assicurata per il fabbricato
	Limitatamente ai pannelli relativi a impianti fotovoltaici e solari termici 20% con il minimo di € 200 per ogni sinistro	Limitatamente ai pannelli relativi a impianti fotovoltaici e solari termici € 2.000 per sinistro e per anno assicurativo
Atti di Terrorismo	€ 200 per ogni Sinistro	€ 50.000
EVENTI ATMOSFERICI	Franchigia/Scoperto	Limiti di Indennizzo
Eventi Atmosferici Vento e grandine (ogni tipologia di danno salvo quanto sotto indicato)	10% con un minimo di € 200 per ogni Sinistro	Somma assicurata per il fabbricato
	Limitatamente ai pannelli relativi a impianti fotovoltaici e solari termici 20% con il minimo di € 200	Limitatamente ai pannelli relativi a impianti fotovoltaici e solari termici € 2.000 per sinistro e per anno assicurativo

Vento e quanto da esso trasportato (Limitatamente ai danni a fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nei serramenti, tettoie, tende rigidamente fissate al fabbricato assicurato)	30% con il minimo di € 200	Somma assicurata per il fabbricato
SPARGIMENTI DI ACQUA	Franchigia	Limiti di Indennizzo
Spargimenti di acqua	€ 200 per ogni Sinistro	€ 30.000 per Sinistro
Danni indiretti	---	10% dell'indennizzo (rimborso forfettario) solo in caso di inagibilità totale dei locali di abitazione assicurati
RICERCA DEL GUASTO A SEGUITO DI SPARGIMENTI DI ACQUA	Franchigia	Limiti di Indennizzo
Ricerca del guasto in seguito a spargimento di acqua	€ 200 per ogni Sinistro	€ 1.500 per anno assicurativo
Danni indiretti	---	10% dell'indennizzo (rimborso forfettario) solo in caso di inagibilità totale dei locali di abitazione assicurati



A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è rivolto a chi intende tutelare il valore del fabbricato dai danni provocati da incendio, altri eventi naturali e fenomeno elettrico.



Quali costi devo sostenere?

Il premio è comprensivo dei costi di intermediazione e degli ulteriori costi relativi alla gestione del contratto di assicurazione. La tabella riporta le diverse tipologie di costo espresse in termini percentuali sul premio versato al netto delle imposte.

Tipologia di costo	% del premio versato (al netto delle imposte)
Costi di intermediazione	30%
Altri costi	20%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	È possibile presentare un reclamo all'impresa inviando una comunicazione, in forma scritta e corredata da eventuale documentazione, alla preposta Funzione Reclami ai seguenti recapiti: Credemassicurazioni SpA - Funzione Reclami, Via Luigi Sani 3 - 42121 Reggio Emilia, fax 0522442041, e-mail: reclami@credemassicurazioni.it oppure compilando l'apposito form presente all'indirizzo internet: https://www.credemassicurazioni.it/content/credemassicurazioni/it/home/segnalazione-reclami.html La Funzione Reclami di Credemassicurazioni fornirà riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Al contratto è applicata l'aliquota d'imposta del 22,25% (di cui l'1% per contributi antiracket e antiusura nei limiti di cui al D.M. 239/2002).
---	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



CREDEMASSICURAZIONI



PROTEZIONE FABBRICATO

Polizza di assicurazione contro il rischio incendio a premio unico

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO

da consegnare al potenziale Contraente prima della sottoscrizione della polizza e da leggere attentamente.

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari" del tavolo tecnico
ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari

Edizione CRSMO04946T0625
Data di ultimo aggiornamento 23/06/2025

Credemassicurazioni SpA - Capitale interamente versato di euro 14.097.120 - REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Via Luigi Sani, 3 - 42121 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586050 - www.credemassicurazioni.it - info@credemassicurazioni.it - PEC: info@pec.credemassicurazioni.it. La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, di cui Parte Generale e Codice Etico sono consultabili sul sito www.credemassicurazioni.it



INTRODUZIONE

Questo prodotto offre garanzie assicurative per tutelarti dai rischi derivanti dalla distruzione o danneggiamento, totale o parziale, del *Fabbricato* al verificarsi di determinati eventi.



QUESTO PRODOTTO FA PER TE SE:

- Ti interessa assicurare un fabbricato adibito a civile abitazione o ad eventuale studio professionale o ufficio collegato.
- Il fabbricato è:
 - Costruito in materiali incombustibili, anche con presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto, con tolleranza del 30% di materiali combustibili nelle pareti esterne
 - Destinato per almeno il 50% della superficie complessiva dei piani ad *Abitazioni*, studi professionali e uffici



QUESTO PRODOTTO NON FA PER TE SE:

- Il fabbricato da assicurare è un immobile non ad uso abitativo
- Il fabbricato da assicurare è in costruzione

GLOSSARIO E GLOSSARIO GIURIDICO

Indica il significato dei principali termini utilizzati nelle *Condizioni di Assicurazione* e riporta il testo degli articoli del Codice Civile citati.

LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Il documento è organizzato nel seguente modo:

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Sono norme che regolano l'assicurazione in generale.

SEZIONI

Il prodotto è composto da sezioni in cui sono illustrate le garanzie, i rischi esclusi e cosa fare in caso di *Sinistro*.

La **SEZIONE “INCENDIO ED EVENTI NATURALI”** contiene le garanzie per i danni causati al *Fabbricato* in conseguenza di *Incendio*, Atti Vandalici ed Eventi Socio-Politici, Eventi Atmosferici.

La **SEZIONE “SPARGIMENTI DI ACQUA”** contiene le garanzie per i danni causati al *Fabbricato* in conseguenza di Spargimenti di Acqua e relativa Ricerca del Guasto.

La **SEZIONE “ALTRE GARANZIE FABBRICATO”** contiene le garanzie per i danni causati al *Fabbricato* in conseguenza di *Fenomeno Elettrico*, per la rottura e sostituzione delle Lastre in vetro e simili e per tutelare il *Contraente* dalle richieste di risarcimento per danni a terzi da Incendio.

La **SEZIONE “COSA FARE IN CASO DI SINISTRO”** contiene informazioni necessarie in caso si verifichi un *Sinistro*. Sono illustrate le modalità di denuncia di un *Sinistro*, la procedura per la determinazione del danno e altro ancora.

È obbligatorio acquistare almeno 2 pacchetti, secondo le modalità riportate nella seguente tabella:

PACCHETTO	MODALITÀ DI ACQUISTO
Incendio ed eventi naturali	Sempre operante
Spargimenti di acqua	Sempre disponibile
Altre garanzie fabbricato	Sempre disponibile

Sono operanti solo le garanzie acquistate e indicate nel modulo di *Accettazione della Proposta*.
Ti ricordiamo che il pagamento del Sinistro è corrisposto nei limiti e alle condizioni stabilite negli articoli che trovi in queste sezioni.

INFORMAZIONI UTILI

Le parti evidenziate in questo modo sono quelle da leggere attentamente.

HAI BISOGNO DI AIUTO?

Servizio clienti (attivo dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30, il venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00)

800 – 27.33.36

Indice

GLOSSARIO	1
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	1
 1 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE	1
 2 CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO	2
 3 EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE	2
 4 RECESSO E CESSAZIONE	2
 5 INFORMAZIONI SUL PREMIO	3
 6 DOVE VALE LA COPERTURA	3
 7 EVENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI MUTUO	4
 8 ALTRE INFORMAZIONI	4
 9 COMUNICAZIONI	5
SEZIONE INCENDIO ED EVENTI NATURALI	5
GARANZIA INCENDIO	5
 10 CHE COSA POSSO ASSICURARE	5
 11 CHE COSA NON È ASSICURATO	6
 12 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	7
GARANZIA ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIO-POLITICI	8
 13 CHE COSA POSSO ASSICURARE	8
 14 CHE COSA NON È ASSICURATO	8
 15 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	8
GARANZIA EVENTI ATMOSFERICI	9
 16 CHE COSA POSSO ASSICURARE	9
 17 CHE COSA NON È ASSICURATO	9
 18 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	10
SEZIONE SPARGIMENTI DI ACQUA	11
GARANZIA SPARGIMENTI DI ACQUA	11
 19 CHE COSA POSSO ASSICURARE	11
 20 CHE COSA NON È ASSICURATO	11
 21 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	12
GARANZIA RICERCA DEL GUASTO A SEGUITO DI SPARGIMENTI DI ACQUA	12
 22 CHE COSA POSSO ASSICURARE	12
 23 CHE COSA NON È ASSICURATO	13
 24 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	13
SEZIONE ALTRE GARANZIE FABBRICATO	14
GARANZIA FENOMENO ELETTRICO	14
 25 CHE COSA POSSO ASSICURARE	14
 26 CHE COSA NON È ASSICURATO	14
 27 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	14

	GARANZIA CRISTALLI	15
	28 CHE COSA POSSO ASSICURARE	15
	29 CHE COSA NON È ASSICURATO	15
	30 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	16
	GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO	16
	31 CHE COSA POSSO ASSICURARE	16
	32 CHE COSA NON È ASSICURATO	17
	33 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	17
	SEZIONE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	17
	34 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	17
	ALLEGATI	
	FAC SIMILE DEL MODULO DI PROPOSTA	
	MODULO DI DENUNCIA SINISTRO	

GLOSSARIO

Indica il significato dei principali termini utilizzati in polizza che sono evidenziati nelle *Condizioni di Assicurazione* in corsivo. Le definizioni s'intendono sia al singolare sia al plurale.

ABITAZIONE

Locali destinati a civile abitazione comprese eventuali quote di proprietà comune, che possono costituire:

- **Appartamento:** locali facenti parte di *Fabbricato* destinato ad abitazioni tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con un proprio accesso dall'interno ma con un accesso comune dall'esterno del *Fabbricato*;
- **Casa:** Abitazione unifamiliare o appartamento facente parte di *Fabbricato* destinato ad abitazioni tra di loro contigue, sovrastanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del *Fabbricato*.

ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA

Documento sottoscritto da parte di *Credemassicurazioni* o dell'*Intermediario*, che agisce in nome e per conto di *Credemassicurazioni* anche ai fini della conclusione del contratto assicurativo, nel caso in cui la sottoscrizione avvenga mediante il Servizio di "firma elettronica", che attesta l'accettazione della *Proposta* e che determina la *Conclusione del Contratto*.

AREA RISERVATA

Area personale, a disposizione del *Contraente*, presente sul sito di *Credemassicurazioni*.

ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione.

ATTI DI TERRORISMO

Atti, caratterizzati dall'uso di violenza, svolti da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

BOX AUTO

Locale coperto destinato al parcheggio delle autovetture. È compreso il box auto separato ma di pertinenza dall'*Abitazione* assicurata, facente parte di un *Fabbricato* che abbia le caratteristiche costruttive indicate all'art. 2.1, purché destinato esclusivamente al parcheggio delle autovetture di proprietà del *Contraente* e/o del suo nucleo familiare.

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Momento in cui il *Contraente* riceve l'*Accettazione della Proposta* sottoscritta da parte di *Credemassicurazioni* o dell'*Intermediario* che agisce in nome e per conto di *Credemassicurazioni* anche ai fini della conclusione del contratto assicurativo nel caso in cui la sottoscrizione avvenga mediante il Servizio di "firma elettronica".

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE

La persona, residente in Italia, che stipula il contratto con *Credemassicurazioni*.

CONTRATTO DI MUTUO

Il contratto stipulato dal *Contraente*, nel quale sono indicati i termini e le condizioni di rimborso del prestito erogato dalla Banca.

COPERTURA – COPERTURA ASSICURATIVA

La garanzia assicurativa concessa ad un *Contraente* di *Credemassicurazioni* che la fornisce, ai sensi delle presenti *Condizioni di Assicurazione*, ed in forza della quale la stessa è obbligata al pagamento dell'indennizzo al verificarsi di un *Sinistro* previsto dalla *Polizza*.

CREDEMASSICURAZIONI

Credemassicurazioni S.p.A, impresa con sede in Via Luigi Sani 3, 42121 Reggio Emilia.

DANNI INDIRETTI

Danni derivanti al *Contraente*:

- Dall'impossibilità di usare, impiegare, in tutto o in parte, i beni colpiti da un *Sinistro*
- Dall'esborso di spese impreviste in conseguenza di un *Sinistro*

FABBRICATO

Indica l'intero immobile, o porzione di esso, la cui ubicazione è riportata sul modulo di *Accettazione della Proposta*.

Il fabbricato comprende (per intero o in base ai millesimi ad esso ricollegabili) le sue pertinenze (quali cantine, tettoie, *Box auto*, recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili, piscine ad uso privato, centrale termica o caldaia murale, serbatoi e attrezzature fisse per gli impianti termici e idraulici), gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione, realizzati nel fabbricato stesso, quali porte (anche interne), finestre, impianti di condizionamento (se ancorati ai muri), tende purché rigidamente fissate al fabbricato (escluse quindi quelle scorrevoli su bastoni o rotaie), antenne radiotelevisive, antenne satellitari (purché fissate al fabbricato), tinteggiature, tappezzerie, moquettes (e simili), affreschi e statue (purché privi di valore artistico).

Sono altresì compresi i pannelli relativi ad impianti fotovoltaici e solari termici purché al servizio del fabbricato e installati sullo stesso o nell'area di sua pertinenza. Qualora sia assicurata una porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione e la garanzia si intende prestata anche per la quota di competenza delle parti comuni.

Sono esclusi l'area, i parchi, i giardini, gli alberi, le pavimentazioni, i viottoli, le strade private all'aperto e gli impianti sportivi. Sono altresì esclusi gli immobili in costruzione.

Il contenuto del fabbricato non è assicurato con la presente Polizza.

FENOMENO ELETTRICO

Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.

FORMA DI ASSICURAZIONE – VALORE INTERO

Forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei beni assicurati calcolato in base al criterio di cui all'art. 34.5 - Determinazione del danno; tale forma è soggetta all'applicazione della *Regola Proporzionale*.

FRANCHIGIA

La franchigia è la parte del danno indennizzabile, espressa in cifra fissa o in percentuale, sull'ammontare del danno totale che rimane a carico del *Contraente* e che quindi non viene indennizzata da *Credemassicurazioni*.

FURTO

Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o altri.

INCENDIO

Combustione, con fiamma che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

INTERMEDIARIO

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzata a tali attività, tramite gli addetti di filiale oltre agli iscritti alla sezione E del RUI per il fuori sede.

LASTRE

Lastre in cristallo, specchio, vetro, plexiglas.

OCCLUSIONI

La chiusura o la riduzione del volume interno della conduttura determinate da corpi estranei, escluse le incrostazioni o le sedimentazioni.

PREMIO

Somma di denaro dovuta dal *Contraente* a *Credemassicurazioni* in relazione alla *Copertura* prestata con la *Polizza*.

POLIZZA

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

PROPOSTA - PROPOSTA DI ASSICURAZIONE

Documento sottoscritto dal *Contraente* con il quale egli manifesta a *Credemassicurazioni* la volontà di concludere l'Assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate. Tale documento indica espressamente le garanzie acquistate e contiene dichiarazioni rilevanti ai fini della validità delle Coperture.

RAPINA

Sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o alla minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

RECESSO

Diritto del *Contraente* di recedere dal contratto di assicurazione e farne cessare gli effetti.

REGOLA PROPORZIONALE

Il valore del bene assicurato, indicato nel modulo di *Accettazione della Proposta* e dichiarato dal *Contraente*, deve sempre corrispondere, in ogni momento, al valore effettivo del bene stesso.

Nella presente *Assicurazione*, a tal fine, il *Contraente* deve dichiarare la superficie calpestabile interna complessiva espressa in mq, che viene riportata sul modulo di *Accettazione della Proposta* e che deve, in ogni momento, corrispondere alla reale situazione di rischio.

Pertanto, come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del *Sinistro* risulti una differenza tra la superficie calpestabile interna complessiva dichiarata e quella effettiva, l'indennizzo è proporzionalmente ridotto.

RESIDENZA

Luogo in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano in cui il *Contraente* ha stabilito la dimora abituale.

SCOPERTO

Franchigia

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Non rientra nella definizione di scoppio la rottura dovuta a gelo.

SERVIZIO DI “FIRMA ELETTRONICA”

Servizio attivabile da parte del *Contraente* presso l'*Intermediario* al fine di sottoscrivere, in modalità elettronica e/o digitale, documentazione precontrattuale e/o contrattuale e/o relativa a singole operazioni. Tale servizio include anche la possibilità per il *Contraente* di ricevere la documentazione in formato elettronico attraverso i canali digitali dell'*Intermediario* scelti dal *Contraente*, mediante supporto durevole non cartaceo o sito web. Per i dettagli relativi alle modalità di attivazione, di utilizzo e di funzionamento del Servizio di “Firma Elettronica” si fa espresso rinvio alle relative condizioni contrattuali.

SINISTRO

Il verificarsi dell'evento per cui è prestata la garanzia.

SOMMA ASSICURATA

Valore indicato sul modulo di *Accettazione della Proposta*, in base al quale è stipulata l'*Assicurazione* e che rappresenta il limite di indennizzo che *Credemassicurazioni* dovrà pagare a termini di *Polizza* per determinate garanzie.

VALORE A NUOVO

La spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo del *Fabbricato*, con le stesse caratteristiche, escluso il valore dell'area e gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE ALLO STATO D'USO

La spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo del *Fabbricato* con le stesse caratteristiche, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili.

GLOSSARIO GIURIDICO

In questo glossario vengono riportati i principali articoli del Codice Civile indicati nelle *Condizioni di Assicurazione* in corsivo.

ART. 1284 SAGGIO DEGLI INTERESSI

“Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.

Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.”

ART. 1892 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE

“Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.”

ART. 1893 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE

“Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.”

ART. 1897 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

“Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.”

ART. 1898 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

“Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.”

ART 1907 ASSICURAZIONE PARZIALE

“Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.”

ART. 1916 DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE

“L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.”

ART. 2952 PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE

“Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.”

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Norme comuni a tutte le garanzie



1 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

1.1 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Le dichiarazioni del *Contraente* devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione* ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

Articolo 1893 del Codice Civile: cosa vuol dire?

È importante che il *Contraente* dichiari la reale situazione in cui si trova per permettere a Credemassicurazioni di valutare correttamente il rischio e calcolare il Premio dovuto che possa tutelare il *Contraente* al meglio.

In caso di difformità delle dichiarazioni fornite, Credemassicurazioni ha il diritto, entro 3 mesi da quando è venuta a conoscenza della reale situazione di rischio, di:

- Trattenere i Premi versati
- Chiedere l'annullamento del contratto
- Proporre un nuovo prezzo alle nuove condizioni
- Pagare parzialmente l'Indennizzo o non pagarlo per intero

Tutto ciò in base anche alla gravità delle omissioni e se rese con consapevolezza o involontariamente.

Se il *Contraente* trasferisce la propria residenza fuori dal territorio italiano, lo deve comunicare immediatamente a Credemassicurazioni e, come indicato al successivo art. 4.4 – Cessazione della *Polizza*, le garanzie di *Polizza* cessano a partire dalle ore 24:00 del giorno in cui si è perfezionato il trasferimento di residenza fuori dal territorio italiano. Se il *Contraente* non comunica immediatamente a Credemassicurazioni tale trasferimento, ferma restando la cessazione delle garanzie assicurative e la risoluzione di diritto del contratto, è tenuto a tenere indenne Credemassicurazioni da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che può derivare da tale inadempimento.

1.2 VARIAZIONI DEL RISCHIO

Se nel corso del contratto si verificano variazioni del rischio, rispetto a quanto dichiarato al momento della stipulazione del contratto, il *Contraente* deve darne immediata comunicazione scritta a Credemassicurazioni.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Credemassicurazioni possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione* ai sensi e per gli effetti dell'art.1898 del Codice Civile.

Articolo 1898 del Codice Civile: cosa vuol dire?

È importante che il *Contraente* informi Credemassicurazioni di ogni variazione legata al *Fabbricato* assicurato durante tutta la durata contrattuale, affinché Credemassicurazioni possa verificare il Premio dovuto per le prestazioni assicurate e tutelare al meglio il cliente stesso.

Ad esempio, per questo prodotto, se il *Contraente*, successivamente alla stipula del contratto, modifica il *Fabbricato* assicurato variandone le dimensioni rispetto a quanto dichiarato ed indicato sul modulo di *Accettazione della Proposta*, oppure modificandone le caratteristiche costruttive, è importante che lo comunichi a Credemassicurazioni. In caso di mancata comunicazione, Credemassicurazioni ha diritto di recedere dal contratto o, in caso di *Sinistro*, di non pagare alcun indennizzo.

Nel caso di diminuzione del rischio Credemassicurazioni è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del *Contraente* ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di *Recesso*.



2 CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO

2.1 CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO

Fermo restando che la *Copertura Assicurativa* opera esclusivamente per le parti di *Fabbricato* adibite a civile abitazione ed eventuale studio professionale o ufficio collegato, l'*Assicurazione* è prestata a condizione che il *Fabbricato* è:

- A. Costruito in materiali incombustibili, anche con presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto, con tolleranza del 30% di materiali combustibili nelle pareti esterne
- B. Destinato per almeno il 50% della superficie complessiva dei piani ad *Abitazioni*, studi professionali e uffici

In caso la *Copertura Assicurativa* si riferisce ad una porzione di *Fabbricato*, le caratteristiche di cui ai precedenti punti A e B, devono riferirsi sia alla porzione, sia all'intero *Fabbricato* di cui la porzione assicurata fa parte.

2.2 DETERMINAZIONE SUPERFICIE CALPESTABILE INTERNA

Si intende la superficie di pavimento misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge, di balconi esclusi quindi tutte le pertinenze dell'immobile quali giardini, box, cantine e similari. Tale informazione viene riportata sul modulo di *Accettazione della Proposta* in metri quadri.

2.3 ASSICURAZIONE PARZIALE - DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Se dalle stime fatte risulta che la superficie calpestabile interna del *Fabbricato* assicurato eccede del 20% quella dichiarata dal *Contraente*, *Credemassicurazioni* risponde del danno in proporzione al rapporto tra la superficie calpestabile interna dichiarata dal *Contraente* maggiorata del predetto 20% e la superficie calpestabile interna effettiva del *Fabbricato* assicurato.



3 EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE

3.1 CONCLUSIONE, DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Il contratto si intende concluso al momento della ricezione, da parte del *Contraente*, dell'*Accettazione della Proposta*. Il *Contraente* può utilizzare il Servizio di "Firma Elettronica" ai fini della sottoscrizione della *Proposta* e, quindi, ai fini della *Conclusione del Contratto*.

L'*Assicurazione* ha effetto dalle ore 24 del giorno di "decorrenza" indicato nel modulo di *Accettazione della Proposta* se il *Premio* è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il presente contratto di assicurazione cessa di avere effetto nei confronti del *Contraente* dalle ore 24 del giorno di "scadenza" (indicato nel modulo di *Accettazione della Proposta*), e non prevede tacito rinnovo.



4 RECESSO E CESSAZIONE

4.1 FACOLTÀ DI RECESSO

Entro il termine di 60 giorni dalla data di decorrenza dell'*Assicurazione*, il *Contraente* ha la facoltà di recedere dall'*Assicurazione* stessa.

Si precisa che il *Recesso* ha l'effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall'*Assicurazione* a decorrere dalle ore 24:00 del giorno in cui *Credemassicurazioni* riceve la comunicazione di *Recesso*.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di *Recesso* verrà rimborsata al *Contraente*, fermo restando il diritto di *Credemassicurazioni* di trattenere il rateo di *Premio* corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto, la parte di *Premio* relativa al rischio non corso (al netto delle eventuali imposte di legge).

Nel caso in cui la *Copertura Assicurativa* sia stata stipulata a seguito di un *Contratto di Mutuo*, il *Contraente* può recedere, entro 60 giorni dalla data di decorrenza, sostituendo la *Copertura* con altra autonomamente reperita che rispetti le caratteristiche richieste dalla banca mutuataria.

4.2 FACOLTÀ DI RECESSO IN CORSO DI CONTRATTO

A partire dalla quarta ricorrenza annua computata dalla data di decorrenza dell'Assicurazione, il *Contraente* può recedere dal contratto con un preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale è esercitata la facoltà di Recesso.

Entro 30 giorni dalla fine dell'annualità nel corso della quale viene esercitata la facoltà di Recesso, è rimborsato al *Contraente* il *Premio* pagato, al netto delle imposte, relativo al periodo per il quale la *Copertura Assicurativa* non ha avuto effetto. L'importo da restituire è determinato con le modalità indicate all'art. 7.1 - Eventi relativi al *Contratto di Mutuo*.

In virtù della durata poliennale del contratto, la riduzione di *Premio* praticata per i primi 5 anni, per i quali non è consentita al *Contraente* la facoltà di Recesso dal contratto a ogni ricorrenza annua, è pari al 5% rispetto ad analoga *Copertura* di durata annuale. Il *Premio* indicato nel modulo di *Accettazione della Proposta* è già comprensivo della suddetta riduzione.

4.3 MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Per esercitare il diritto di Recesso il *Contraente* può, alternativamente ed entro i termini stabiliti ai precedenti articoli 4.1 e 4.2:

- Inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di *Credemassicurazioni* (a tale fine farà fede la data di ricezione della raccomandata)
- Inviare una comunicazione al recapito PEC di *Credemassicurazioni*
- Recarsi presso la filiale dell'*Intermediario* dove ha sottoscritto la *Polizza*

Per l'esercizio del diritto di Recesso non è addebitato alcun costo a carico del *Contraente*.

4.4 CESSAZIONE DELLA POLIZZA

La *Polizza* cessa anticipatamente alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:

- Trasferimento della residenza del *Contraente* al di fuori dal territorio italiano
- Ricezione da parte di *Credemassicurazioni* della comunicazione di Recesso
- Variazioni dello stato del *Fabbricato* come indicato al precedente articolo 2.1 – Caratteristiche del *Fabbricato*
- Mancato pagamento del *Premio*, come indicato al successivo articolo 5.1 - Pagamento del *Premio*

Al *Contraente* è restituito il premio versato, al netto delle imposte di legge, relativo al periodo per il quale le garanzie non hanno avuto effetto.

5 INFORMAZIONI SUL PREMIO



5.1 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il *Premio* pattuito è dovuto per intero ed in un'unica soluzione dal *Contraente* alla data di "decorrenza" riportata sul modulo di *Accettazione della Proposta*. Il *Premio* deve essere pagato a *Credemassicurazioni*.

L'importo corrispondente al *Premio* da pagare all'atto della stipula del contratto è riportato nel modulo di *Accettazione della Proposta* alla voce "Premio totale".

Il pagamento del *Premio* avviene mediante addebito diretto su conto corrente bancario in forza di un mandato all'incasso appositamente conferito dal *Contraente* a *Credemassicurazioni*.

Il pagamento effettuato secondo le modalità indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.

5.2 REGIME FISCALE

Al contratto è applicata l'aliquota d'imposta del 22,25% (di cui l'1% per contributi antiracket e antiusura nei limiti di cui al D.M. 239/2002).

6 DOVE VALE LA COPERTURA



6.1 DOVE VALE LA COPERTURA

L'Assicurazione vale per i *Fabbricati* ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.



7 EVENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI MUTUO

7.1 EVENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI MUTUO

Qualora la *Copertura Assicurativa* è stata stipulata in abbinamento ad un *Contratto di Mutuo*, in caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del debito ad altro soggetto mutuante (c.d. "portabilità"), il *Contraente* può ottenere la risoluzione anticipata dell'*Assicurazione* con restituzione della parte di *Premio* unico totale pagato (al netto delle imposte di legge) relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, salvo richiesta di mantenere in essere l'*Assicurazione*.

In caso di risoluzione anticipata dell'*Assicurazione*, è restituito al *Contraente* l'importo dovuto, entro 30 giorni dalla data di risoluzione.

Tale importo è calcolato per il *Premio* puro (definito come la differenza tra il *Premio* unico totale, al netto di imposte, e i costi gravanti sullo stesso) in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della *Copertura*; per i costi in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della *Copertura*.

Sotto si riportano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso:

L'importo da restituire, calcolato in funzione del tempo trascorso tra la data di decorrenza e la data di estinzione, è ottenuto moltiplicando l'importo del *Premio* unico totale – al netto di eventuali imposte – per un rapporto avente:

- Al numeratore il numero di giorni intercorrenti tra la data di anticipata estinzione dell'*Assicurazione* e la data di scadenza della stessa
- Al denominatore il numero di giorni intercorrenti tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell'*Assicurazione*

Esempio importo da restituire in caso di estinzione anticipata totale del *Contratto di Mutuo*

Decorrenza dell' <i>Assicurazione</i>	09/08/2019
Scadenza dell' <i>Assicurazione</i>	09/08/2029
Premio Lordo Totale	816,59 €
Premio Imponibile	667,96 €
Data estinzione anticipata totale	28/08/2022
Giorni intercorrenti tra la data di decorrenza e la data di scadenza	3.653
Giorni intercorrenti tra la data di anticipata estinzione e la data di scadenza	2.538
Importo da restituire al Contraente	€ 464,08



8 ALTRE INFORMAZIONI

8.1 CONTROVERSIE

Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di *Residenza* o domicilio elettivo del *Contraente*.

8.2 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

8.3 RINUNCIA ALLA RIVALSA

Credemassicurazioni rinuncia – salvo in caso di dolo e purché il *Contraente* a sua volta non esercita l'azione verso il responsabile – al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il *Contraente* deve rispondere a norma di legge.

Articolo 1916 del Codice Civile: cosa vuol dire?

L'Assicurato può ricevere l'indennizzo, a seguito di un *Sinistro*, da parte di *Credemassicurazioni* o il risarcimento da parte del diretto responsabile, ma non da entrambi.

8.4 PRESCRIZIONE

Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, secondo quanto previsto dall'art. 2952 del Codice Civile.

Articolo 2952 del Codice Civile: cosa vuol dire?

per il prodotto "Protezione Fabbriato", il *Contraente* può chiedere l'indennizzo alla *Compagnia* entro 2 (due) anni da quando si è verificato il *Sinistro*.



9 COMUNICAZIONI

9.1 COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente Contratto, tutte le comunicazioni del *Contraente* a *Credemassicurazioni* devono essere in forma scritta e indirizzate a:

Credemassicurazioni S.p.A.

Via Luigi Sani, 3 – 42121 Reggio Emilia (RE) - ITALIA.

e-mail: info@credemassicurazioni.it

Posta Elettronica Certificata (PEC): info@pec.credemassicurazioni.it

9.2 INFORMATIVA AL CONTRAENTE

Credemassicurazioni trasmetterà le informazioni da rendere in corso di contratto, in forma cartacea, all'indirizzo di *Residenza* del *Contraente*.

In caso di *Sinistro*, lo scambio di informazioni tra *Credemassicurazioni* e il *Contraente* potrà avvenire anche tramite l'utilizzo di strumenti elettronici (e-mail).

9.3 AREA RISERVATA - HOME INSURANCE

Sul sito internet di *Credemassicurazioni* (www.credemassicurazioni.it), il *Contraente* può accedere all'*Area Riservata* per:

- Visualizzare le coperture assicurative in essere
- Scaricare le condizioni dei prodotti sottoscritti
- Verificare lo stato dei pagamenti e le relative scadenze
- Richiedere la modifica dei dati personali
- Richiedere il pagamento del premio successivo al primo (se previsto)
- Inoltare la denuncia di un Sinistro

L'accesso richiede credenziali personali fornite da *Credemassicurazioni*, senza costi aggiuntivi.

SEZIONE INCENDIO ED EVENTI NATURALI GARANZIA INCENDIO



10 CHE COSA POSSO ASSICURARE

10.1 RISCHIO ASSICURATO

Credemassicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati al *Fabbriato* assicurato causati da:

- a. *Incendio*, fulmine, implosione, esplosione e *Scoppio*
- b. Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali
- c. Bang sonico determinato da aeromobili
- d. Urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti al *Contraente* né in suo uso o servizio

- e. Fumi, gas e vapori
- f. Rovina di ascensori e montacarichi a seguito rottura di congegni

Credemassicurazioni rimborsa le spese documentate sostenute per:

- g. Rimpiazzare il combustibile in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento al servizio del *Fabbricato*
- h. La ricerca del guasto in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione del *Fabbricato* accertata dall'azienda erogatrice e che comporta la sospensione dell'erogazione da parte della stessa; sono comprese le spese sostenute per:
 - Riparare o sostituire le tubazioni (o parti di esse), e i relativi raccordi, che hanno originato la dispersione del gas
 - Demolire e ricostruire le parti del *Fabbricato* necessariamente interessate dalle operazioni di ripristino delle tubazioni sopraindicate
 - Sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del *Sinistro*
- i. Riparare i danni arrecati ai *Beni* assicurati allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi previsti dalla presente garanzia; sempreché tali danni sono stati arrecati:
 - Per ordine dell'autorità
 - Dall'Assicurato o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, in modo ragionevole

Credemassicurazioni rimborsa, le spese documentate, a seguito di *Sinistro* indennizzabile, sostenute per:

- j. Demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del *Sinistro*
- k. Rimuovere, eventualmente depositare presso terzi, ricollocare il contenuto illeso

Credemassicurazioni riconosce, in eccedenza alla *Somma Assicurata*:

- l. Un rimborso forfettario dei *Danni Indiretti*.

Gli eventi sono garantiti anche se causati con:

- Colpa grave del *Contraente*, dei familiari con loro conviventi o delle persone di cui il *Contraente* deve rispondere a norma di legge
- Dolo delle persone di cui il *Contraente* deve rispondere a norma di legge

10.2 SOMME ASSICURATE

Credemassicurazioni, in caso di *Sinistro* liquidabile a termini di *Polizza*, corrisponde al *Contraente* un importo che prevede un limite di indennizzo, cioè la somma indicata sul modulo di *Accettazione della Proposta* alla voce "valore massimo indennizzabile per danni al fabbricato", e l'applicazione di uno *Scoperto e/o Franchigia* indicati all'art. 12.1 - Limiti d'indennizzo, *Franchigia e/o Scoperti*. La *Forma di Assicurazione* prevista è a Valore Intero.

11 CHE COSA NON È ASSICURATO



11.1 RISCHI ESCLUSI

Credemassicurazioni non indennizza i danni:

1. Causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione
2. Causati da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
3. Causati da sovraccarico di neve, terremoti, eruzioni vulcaniche
4. Causati o agevolati con dolo del *Contraente* o dei familiari con loro conviventi
5. Subiti da macchine o impianti in conseguenza di *Scoppio* verificatosi negli stessi, esclusivamente quando lo *Scoppio* sia determinato da usura, corrosione o difetti di materiale

Esempio di un *Sinistro* in cui la garanzia non è valida:



A seguito di un'eruzione vulcanica, l'abitazione è danneggiata dalla cenere e dalla lava.



12 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

12.1 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, relativi alla garanzia "Incendio".

Credemassicurazioni rimborsa le spese documentate sostenute, a seguito di *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza*, come da tabella seguente:

ART. 10.1 RISCHIO ASSICURATO		Limiti di indennizzo
A	Rimpiazzare il combustibile in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento al servizio del <i>Fabbricato</i>	10% dell'indennizzo pagabile a termini di <i>Polizza</i> .
B	Ricerca del guasto in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione del <i>Fabbricato accertata</i> dall'azienda erogatrice e che comporti la sospensione dell'erogazione da parte della stessa; sono comprese le spese sostenute per: • Riparare o sostituire le tubazioni (o parti di esse), e i relativi raccordi, che hanno originato la dispersione del gas • Demolire e ricostruire le parti del <i>Fabbricato</i> necessariamente interessate dalle operazioni di ripristino delle tubazioni sopraindicate • Sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del <i>Sinistro</i>	10% dell'indennizzo pagabile a termini di <i>Polizza</i> con il limite di € 1.500 per anno assicurativo
C	Riparare i danni arrecati al <i>Fabbricato</i> assicurato allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi previsti dalla garanzia; sempreché tali danni sono arrecati: • Per ordine dell'Autorità • Dal <i>Contraente</i> o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, in modo ragionevole	10% dell'indennizzo pagabile a termini di <i>Polizza</i>
D	Demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del <i>Sinistro</i> (escluse le spese relative alle operazioni del punto b)	10% dell'indennizzo pagabile a termini di <i>Polizza</i>
E	Rimuovere, depositare e ricollocare presso terzi il contenuto illeso	€ 1.500 per anno assicurativo
F	<i>Danni Indiretti</i>	10% dell'indennizzo (rimborso forfettario)

Esempio

	<i>Sinistro: Incendio del Fabbricato assicurato.</i>			
	Descrizione	Ammontare del danno	Limite di indennizzo	Indennizzo
	<i>Incendio parziale del Fabbricato assicurato</i>	€ 50.000	Somma assicurata <i>Fabbricato</i>	€ 50.000
	Spese per demolire, sgomberare e trasportare i residui del <i>Sinistro</i>	€ 6.000	10% dell'indennizzo pagabile a termini di <i>Polizza</i> $50.000 \times 10\% = 5.000 \text{ €}$	€ 5.000
	Ricollocare il contenuto illeso	€ 2.500	€ 1.500	€ 1.500
Totale indennizzo al cliente: 56.500 €				

GARANZIA ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIO-POLITICI



13 CHE COSA POSSO ASSICURARE

13.1 RISCHIO ASSICURATO

Credemassicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati al *Fabbricato* assicurato verificatisi in conseguenza di atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli conseguenti a scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di sabotaggio, *Atti di terrorismo*. Relativamente a guasti e atti vandalici provocati dai ladri in occasione di *Furto*, la presente garanzia è operante solo per la parte di danno eccedente quanto eventualmente indennizzato da altre polizze assicurative.

13.2 SOMME ASSICURATE

Credemassicurazioni, in caso di *Sinistro* liquidabile a termini di *Polizza*, corrisponde al *Contraente* un importo, che prevede un limite di indennizzo, cioè la somma indicata sul modulo di *Accettazione della Proposta* alla voce “valore massimo indennizzabile per danni al fabbricato”, l'applicazione di una *Franchigia e/o Scoperto*, indicati all'art. 15.1 – Limiti d'indennizzo, *Franchigie e/o Scoperti*. La *Forma di Assicurazione* prevista è a Valore Intero.



14 CHE COSA NON È ASSICURATO

14.1 RISCHI ESCLUSI

Credemassicurazioni non indennizza i danni:

1. Causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione
2. Causati da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
3. Causati da sovraccarico di neve, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni; allagamenti
4. Causati o agevolati con dolo del *Contraente* o dei familiari con loro conviventi
5. Di inondazione o frana conseguenti agli eventi suindicati
6. Di *Rapina*, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere
7. Verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, o in occasione di serrata
8. Di scritte o imbrattamento ad eccezione di quelli verificatisi all'interno dell'*Abitazione* assicurata
9. Avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per più di cinque giorni consecutivi

Esempio di un Sinistro in cui la garanzia non è valida:



Alcuni vandali imbrattano con della vernice spray i muri esterni del *Fabbricato*



15 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

15.1 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

Si riportano nella seguente tabella le *Franchigie*, gli *Scoperti* e i Limiti di indennizzo relativi alla garanzia “Atti Vandalici ed Eventi socio-politici”.

Credemassicurazioni rimborsa le spese documentate sostenute, a seguito di *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza*, come

da tabella seguente:

ART. 13.1 RISCHIO ASSICURATO	Franchigia/Scoperto	Limiti di <i>indennizzo</i>
Atti Vandalici ed Eventi Socio-Politici	€ 200 per ogni <i>Sinistro</i>	Somma Assicurata per il <i>Fabbricato</i>
	Limitatamente ai pannelli relativi a impianti fotovoltaici e solari termici 20% con il minimo di € 200 per ogni <i>Sinistro</i>	Limitatamente ai pannelli relativi a impianti fotovoltaici e solari termici € 2.000 per <i>Sinistro</i> e per anno assicurativo
Atti di <i>Terrorismo</i>	€ 200 per ogni <i>Sinistro</i>	€ 50.000

Esempio

	Durante una manifestazione, alcuni manifestanti danneggiano gli scuri del <i>Fabbricato</i> assicurato				
	Descrizione	Ammontare del danno	Franchigia	Limite di <i>indennizzo</i>	<i>Indennizzo</i>
	Riparazione scuri danneggiati	€ 270	€ 200	Somma assicurata <i>Fabbricato</i>	€ 70

GARANZIA EVENTI ATMOSFERICI



16 CHE COSA POSSO ASSICURARE

16.1 RISCHIO ASSICURATO

Credemassicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati al *Fabbricato* assicurato (compresi i *Fabbricati* aperti da uno o più lati, le pavimentazioni all'aperto, le tettoie e le tende rigidamente fissate al *Fabbricato* stesso) da eventi atmosferici quali:

1. Grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi sono caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni posti nelle vicinanze
2. Bagnamento verificatosi all'interno del *Fabbricato* purché conseguente e avvenuto insieme a rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui al punto 1

16.2 SOMME ASSICURATE

Credemassicurazioni, in caso di *Sinistro* liquidabile a termini di *Polizza*, corrisponde al *Contraente* un importo che prevede un limite di indennizzo, cioè la somma indicata sul modulo di *Accettazione della Proposta* alla voce "valore massimo indennizzabile per danni al fabbricato", e l'applicazione di uno *Scoperto* e/o *Franchigia* indicati all'art. 18.1 – Limiti d'indennizzo, *Franchigie* e/o *Scoperti*. La *Forma di Assicurazione* prevista è a Valore Intero.

17 CHE COSA NON È ASSICURATO



17.1 RISCHI ESCLUSI

Credemassicurazioni non indennizza i danni causati da:

- Sovraccarico di neve, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni
- Intasamento, traboccamento, rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico
- Accumulo esterno di acqua, formazione di ruscelli, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali
- Mareggiata e penetrazione di acqua marina

- Gelo, cedimento o franamento del terreno
anche se conseguenza diretta degli eventi indicati art. 16.1 - Rischio Assicurato

Credemassicurazioni non indennizza i danni subiti da:

- Piscine, recinti non in muratura, insegne e simili installazioni esterne
- Vetrare e lucernari in genere; sono compresi i danni causati da grandine o derivanti da rotture e lesioni subite dal tetto o dalle pareti
- Fabbricati* incompleti nelle coperture (anche se per temporanee esigenze di ripristino), da capannoni pressostatici, tendotensostutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto

Limitatamente ai *Fabbricati* aperti da uno o più lati o incompleti nei serramenti, alle tettoie e alle tende rigidamente fissate al *Fabbricato*, sono sempre esclusi i danni subiti da serramenti, manufatti in materia plastica, *Lastre* in fibrocemento o cemento amianto.

Esempio di un Sinistro in cui la garanzia non è valida:



A seguito di una mareggiata, l'acqua penetra nel *Fabbricato* danneggiando il parquet



18 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

18.1 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

Si riportano nella seguente tabella le *Franchigie*, gli *Scoperti* e i limiti di indennizzo relativi alla garanzia "Eventi Atmosferici".

Credemassicurazioni rimborsa le spese documentate sostenute, a seguito di *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza*, come da tabella seguente:

ART. 16.1 RISCHIO ASSICURATO	Franchigia/Scoperto	Limiti di indennizzo
Eventi Atmosferici Vento e grandine (ogni tipologia di danno salvo quanto sotto indicato)	10% con un minimo di € 200 per ogni <i>Sinistro</i>	Somma Assicurata per il <i>Fabbricato</i>
	Limitatamente ai pannelli relativi a impianti fotovoltaici e solari termici 20% con il minimo di € 200 per ogni <i>Sinistro</i>	Limitatamente ai pannelli relativi a impianti fotovoltaici e solari termici € 2.000 per <i>Sinistro</i> e per anno assicurativo
Vento e quanto da esso trasportato (Limitatamente ai danni a <i>Fabbricati</i> aperti da uno o più lati o incompleti nei serramenti, tettoie, tende rigidamente fissate al <i>Fabbricato</i> assicurato)	30% con il minimo di € 200 per ogni <i>Sinistro</i>	Somma Assicurata per il <i>Fabbricato</i>

Esempio

Durante un temporale, la grandine danneggia i pannelli fotovoltaici, le tapparelle, diverse tegole del tetto e rompe il lucernario.



Descrizione	Ammontare del danno	Scoperto	Limite di indennizzo	Indennizzo
Danneggiamento tapparelle, tegole	€ 5.500	Scoperto del 10% con un minimo di € 200 $5.500 \times 10\% = 550 \text{ €}$	Valore a Nuovo (massimo € 500.000)	€ 4.950
Danneggiamento pannelli fotovoltaici	€ 1.800	Scoperto del 20% con un minimo di € 200 $1.800 \times 20\% = 360 \text{ €}$	€ 2.000 per Sinistro	€ 1.440
Lucernari	€ 2.000	--	Danni da grandine ai lucernari esclusi	Nessun indennizzo

Totale indennizzo al cliente: 6.390 €

SEZIONE SPARGIMENTI DI ACQUA

GARANZIA SPARGIMENTI DI ACQUA



19 CHE COSA POSSO ASSICURARE

19.1 RISCHIO ASSICURATO

Credemassicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati al *Fabbricato* assicurato da spargimento di acqua:

1. Proveniente da impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici, al servizio dell'edificio coincidente con il *Fabbricato* o di cui il *Fabbricato* fa parte, lesionatisi a seguito di rottura accidentale
2. Derivante da *Occlusioni* verificatesi negli impianti di cui al precedente punto 1
3. Conseguente a rottura accidentale di pluviali e grondaie del *Fabbricato* assicurato

19.2 SOMME ASSICURATE

Credemassicurazioni, in caso di *Sinistro* liquidabile a termini di *Polizza*, corrisponde al *Contraente* un importo che prevede un limite di indennizzo e l'applicazione di uno *Scoperto* e/o *Franchigia* indicati all'art. 21.1 - Limiti d'indennizzo, *Franchigie* e/o *Scoperti*. La *Forma di Assicurazione* prevista è a Valore Intero.

20 CHE COSA NON È ASSICURATO



20.1 RISCHI ESCLUSI

Credemassicurazioni non indennizza i danni:

1. Causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione
2. Causati da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
3. Causati da sovraccarico di neve, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni; allagamenti diversi da quelli previsti dalla presente garanzia
4. Causati o agevolati con dolo del *Contraente* o dei familiari con loro conviventi
5. Subiti da macchine o impianti in conseguenza di *Scoppio* verificatosi negli stessi, esclusivamente quando lo *Scoppio* è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale
6. Dovuti a umidità, stillicidio

7. Derivanti da insufficiente smaltimento delle acque di origine meteorologica o da *Occlusione* di impianti di raccolta e di deflusso delle acque medesime
8. Derivanti da rotture o da *Occlusioni* di tubazioni interraste, impianti di irrigazione, piscine e relativi impianti
9. Derivanti da rotture causate da gelo



21 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

21.1 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

Si riportano nella seguente tabella le *Franchigie* e i limiti di indennizzo relativi alla garanzia "Spargimento di acqua".

Credemassicurazioni rimborsa le spese documentate sostenute, a seguito di *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza*, come da tabella seguente:

ART. 19.1 RISCHIO ASSICURATO	Franchigia	Limiti di indennizzo
Spargimenti di acqua	€ 200 per ogni <i>Sinistro</i>	€ 30.000 per <i>Sinistro</i>
<i>Danni Indiretti</i>	---	10% dell'indennizzo (rimborso forfettario) solo in caso di inagibilità totale dei locali dell' <i>Abitazione</i> assicurata

Esempio

	Rottura accidentale dell'impianto di condizionamento, fissato al muro, che causa un perdita d'acqua in casa				
	Descrizione	Ammontare del danno	Franchigia	Limite di indennizzo	Indennizzo
	Riparazione Condizionatore	€ 600	€ 200	Valore allo stato d'uso (con un massimo di € 30.000)	€ 400
	Bagnamento di mobili	€ 500	---	Il contenuto del <i>Fabbricato</i> è sempre escluso	Nessun indennizzo

Totale indennizzo al cliente: 400 €

GARANZIA RICERCA DEL GUASTO A SEGUITO DI SPARGIMENTI DI ACQUA



22 CHE COSA POSSO ASSICURARE

22.1 RISCHIO ASSICURATO

Credemassicurazioni rimborsa, in caso di danno indennizzabile relativo alla Garanzia "Spargimenti di Acqua" le spese sostenute per:

1. Riparare o sostituire le tubazioni o parti di esse (con relativi raccordi), collocate nei muri o nei pavimenti del *Fabbricato* assicurato, che hanno dato origine allo spargimento di acqua
2. Demolire e ricostruire le parti del *Fabbricato* assicurato necessariamente interessate dalle operazioni di ripristino delle tubazioni sopraindicate
3. Sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del *Sinistro*

22.2 SOMME ASSICURATE

Credemassicurazioni, in caso di *Sinistro* liquidabile a termini di *Polizza*, corrisponde al *Contraente* un importo, che prevede un limite di indennizzo, cioè la somma indicata sul modulo di *Accettazione della Proposta* alla voce “valore massimo indennizzabile per danni al fabbricato”, e l'applicazione di uno *Scoperto* e/o *Franchigia* indicati all'art. 24.1 Limiti d'indennizzo, *Franchigia* e/o *Scoperti*. La *Forma di Assicurazione* prevista è a Valore Intero.

23 CHE COSA NON È ASSICURATO



23.1 RISCHI ESCLUSI

Credemassicurazioni non indennizza i danni causati o agevolati con dolo del *Contraente* o dei familiari con loro conviventi.

24 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



24.1 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

Si riportano nella seguente tabella le *Franchigie* e i limiti di indennizzo relativi alla garanzia “Ricerca del guasto in seguito a Spargimento di Acqua”.

Credemassicurazioni rimborsa le spese documentate sostenute, a seguito di *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza*, come da tabella seguente:

ART. 22.1 RISCHIO ASSICURATO	Franchigia	Limiti di Indennizzo
Ricerca del guasto in seguito a spargimento di acqua	€ 200 per ogni <i>Sinistro</i>	€ 1.500 per anno assicurativo
Danni Indiretti	- - -	10% dell'indennizzo (rimborso forfettario) solo in caso di inagibilità totale dei locali dell' <i>Abitazione</i> assicurata

Esempio

Rottura accidentale dell'impianto di condizionamento che ha causato uno spargimento d'acqua

Descrizione	Ammontare del danno	Franchigia	Limite di indennizzo	Indennizzo
Riparazione/sostituzione tubi	€ 2.200	€ 200	€ 1.500 per anno assicurativo	€ 1.500
Demolizione, sgombero e ripristino parete del <i>Fabbricato</i> assicurato	€ 500			

Il limite d'indennizzo è di 1.500 € per *Sinistro*. Sommando i danni per la riparazione dei tubi e per la demolizione e sgombero (2.200 + 500 = 2.700 €) si supera tale importo e quindi si liquida il massimo previsto ovvero 1.500 €.

SEZIONE ALTRE GARANZIE FABBRICATO

GARANZIA *FENOMENO ELETTRICO*



25 CHE COSA POSSO ASSICURARE

25.1 RISCHIO ASSICURATO

Credemassicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati al *Fabbricato* assicurato da *Fenomeno Elettrico* agli impianti considerati immobili per natura o destinazione realizzati nel *Fabbricato* stesso, compresi citofoni e videocitofoni anche se posti su muri di cinta o cancelli, impianti di prevenzione, di allarme e di segnalazione.

25.2 SOMME ASSICURATE

Credemassicurazioni, in caso di *Sinistro* liquidabile a termini di *Polizza*, corrisponde al *Contraente* un importo che prevede un limite di indennizzo e l'applicazione di uno *Scoperto* e/o *Franchigia* indicati all'art. 27.1 - Limiti d'indennizzo, *Franchigie* e/o *Scoperti*. La *Forma di Assicurazione* prevista è a Valore Intero.



26 CHE COSA NON È ASSICURATO

26.1 RISCHI ESCLUSI

Credemassicurazioni non indennizza i danni:

1. Causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione
2. Causati da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
3. Causati da sovraccarico di neve, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni; allagamenti diversi da quelli previsti dalla garanzia Spargimenti di Acqua
4. Causati o agevolati con dolo del *Contraente* o dei familiari con loro conviventi
5. Subiti da macchine o impianti in conseguenza di *Scoppio* verificatosi negli stessi, esclusivamente quando lo *Scoppio* è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale
6. A tubi, valvole elettroniche e altre fonti di luce
7. Causati da difetti di materiali e di costruzione o dovuti a usura o manomissione
8. Per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore del *Fabbricato* assicurato



27 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

27.1 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

Si riportano nella seguente tabella le *Franchigie*, gli *Scoperti* e i limiti di indennizzo relativi alla garanzia *Fenomeno Elettrico*.

Credemassicurazioni rimborsa le spese documentate sostenute, a seguito di *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza*, come da tabella seguente:

ART. 25.1 RISCHIO ASSICURATO	Franchigia/Scoperto	Limiti di indennizzo
Fenomeno Elettrico	€ 200 per ogni <i>Sinistro</i>	€ 2.500 per ogni <i>Sinistro</i>
	Limitatamente ai pannelli relativi a impianti fotovoltaici e solari termici 20% con il minimo di € 400	Limitatamente ai pannelli relativi a impianti fotovoltaici e solari termici € 2.000 per <i>Sinistro</i> e per anno assicurativo

Esempio

Un corto circuito danneggia l'impianto di allarme e i pannelli fotovoltaici e solari termici



Descrizione	Ammontare del danno	Franchigia/Scoperto	Limite di indennizzo	Indennizzo
Impianto di Allarme	€ 2.000	€ 200 per ogni <i>Sinistro</i>	€ 2.500 per ogni <i>Sinistro</i>	€ 2.500
Pannelli di impianti fotovoltaici e solari termici	€ 1.800	Scoperto del 20% con un minimo di € 400 $1.800 \times 20\% = 360 \text{ €}$ - Scoperto 400 €	€ 2.000 per <i>Sinistro</i> e per anno assicurativo	

Totale indennizzo al cliente: 2.500 €

Il limite d'indennizzo è di 2.500 € per *Sinistro*. Sommando i danni all'impianto di allarme e ai pannelli fotovoltaici ($1.800 + 1.400 = 3.200 \text{ €}$) si supera tale importo e quindi si liquida il massimo previsto ovvero 2.500 €.

GARANZIA CRISTALLI



28 CHE COSA POSSO ASSICURARE

28.1 RISCHIO ASSICURATO

Credemassicurazioni rimborsa le spese sostenute per la sostituzione delle *Lastre* facenti parte del *Fabbricato* assicurato, dovuta a rottura per qualunque causa non espressamente esclusa all'art. 29.1 – Rischi esclusi; sono compresi i costi di trasporto e di installazione.

Gli eventi sono garantiti anche se causati con:

- Colpa grave del *Contraente*, dei familiari con essi conviventi o delle persone di cui il *Contraente* deve rispondere a norma di legge
- Dolo delle persone di cui il *Contraente* deve rispondere a norma di legge

28.2 SOMME ASSICURATE

Credemassicurazioni in caso di *Sinistro* liquidabile a termini di *Polizza*, corrisponde al *Contraente* un importo che prevede un limite di indennizzo di Euro 1.500 per annualità assicurativa e l'applicazione di uno *Scoperto* e/o *Franchigia* indicati all'art. 30.1 – Limiti d'indennizzo, *Franchigie* e/o *Scoperti*. La *Forma di Assicurazione* prevista è a Valore Intero.

29 CHE COSA NON È ASSICURATO



29.1 RISCHI ESCLUSI

Credemassicurazioni non indennizza i danni:

1. Causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione
2. Causati da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
3. Causati da sovraccarico di neve, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni; allagamenti

Credemassicurazioni non indennizza le rotture di *Lastre* che alla data di effetto dell'*Assicurazione* non sono integre ed esenti da difetti e/o aventi valore artistico.

Infine, Credemassicurazioni non indennizza le rotture di *Lastre* derivanti da crollo del *Fabbricato* o distacco di parti di esso; cedimento del terreno o assestamento del *Fabbricato*; restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle

immediate vicinanze; lavori sulle *Lastre* o ai relativi supporti, sostegni o cornici; rimozione delle *Lastre* o degli *Infissi* o dei mobili su cui le stesse sono collocate.

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili.

Esempio di un Sinistro in cui la garanzia non è valida:



Una componente del nucleo familiare scivola e, per evitare di cadere, si appoggia a una *Lastra* di vetro, rigandola.



30 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

30.1 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo relativi alla garanzia Cristalli.

Credemassicurazioni rimborsa le spese documentate sostenute, a seguito di *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza*, come da tabella seguente:

ART. 28.1 RISCHIO ASSICURATO	Limiti di <i>indennizzo</i>
CRISTALLI	€ 1.500 per anno assicurativo

Esempio



Spostando un mobile si rompe accidentalmente il vetro della porta.

Descrizione	Ammontare del danno	Franchigia	Limite di <i>indennizzo</i>	<i>Indennizzo</i>
Sostituzione vetro	€ 210	- - -	€ 1.500 per anno assicurativo	€ 210

GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO



31 CHE COSA POSSO ASSICURARE

31.1 RISCHIO ASSICURATO

Credemassicurazioni tiene indenne il *Contraente* per quanto egli è tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti provocati alle cose di terzi da *Incendio*, esplosione e *Scoppio* di cose di sua proprietà o da lui detenute.

Gli eventi sono garantiti anche se causati con:

- Colpa grave del *Contraente*, dei familiari con loro conviventi o delle persone di cui il *Contraente* deve rispondere a norma di legge
- Dolo delle persone di cui il *Contraente* deve rispondere a norma di legge

31.2 SOMME ASSICURATE

Credemassicurazioni, in caso di *Sinistro* liquidabile a termini di *Polizza*, corrisponde al *Contraente* un importo che prevede un limite di indennizzo di Euro 50.000 per *Sinistro*.



32 CHE COSA NON È ASSICURATO

32.1 RISCHI ESCLUSI

Per la garanzia Ricorso terzi da *Incendio* non sono previsti rischi esclusi.



33 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

33.1 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

Si riportano nella seguente tabella i Limiti di indennizzo relativi alla garanzia "Ricorso terzi da *Incendio*".

Credemassicurazioni rimborsa le spese documentate sostenute, a seguito di *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza*, come da tabella seguente:

ART. 31.1 RISCHIO ASSICURATO	Limiti di <i>Indennizzo</i>
Ricorso terzi da <i>Incendio</i>	€ 50.000 per ogni <i>Sinistro</i>
Danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi	10% della <i>Somma Assicurata</i>

Esempio

L'*incendio* avvenuto in garage danneggia il terrazzo del primo piano di proprietà del vicino e il tavolo e le sedie poste nel terrazzo.



Descrizione	Ammontare del danno	Limite di <i>indennizzo</i>	<i>Indennizzo</i>
Rifacimento facciata del terrazzo	€ 3.500	50.000 per <i>Sinistro</i>	€ 3.750
Tavolo e sedie	€ 250		

SEZIONE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO



34 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

34.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla *Polizza* non possono essere esercitati se non dal *Contraente* e da Credemassicurazioni. Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di *Polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

34.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Per consentire a Credemassicurazioni di effettuare una rapida valutazione del *Sinistro* ed una altrettanto rapida liquidazione, è importante che il *Contraente* produca tutta la documentazione necessaria e compila correttamente il modulo di denuncia del *Sinistro* disponibile sul sito www.credemassicurazioni.it entro 10 giorni dalla data di accadimento del *Sinistro*.

Tale modulo di denuncia può essere presentato tramite l'*Intermediario* oppure inviato direttamente a Credemassicurazioni S.p.A. - Via Luigi Sani 3 - 42121 Reggio Emilia.

È possibile inoltrare la richiesta di apertura del sinistro anche tramite l'*Area Riservata - Home Insurance* presente sul sito di Credemassicurazioni.

Credemassicurazioni si riserva la possibilità di chiedere al *Contraente* ogni eventuale ulteriore documento necessario per la corretta gestione del *Sinistro*.

Inoltre, il *Contraente* deve:

- Fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Credemassicurazioni secondo quanto previsto dalla legge
- In caso di *Sinistro* presumibilmente doloso, o su richiesta di Credemassicurazioni, presentare la denuncia all'autorità di Polizia o ai Carabinieri e inviarne l'originale o la copia autenticata alla sede di Credemassicurazioni
- Conservare le tracce e i residui del *Sinistro* fino al primo sopralluogo del perito per l'accertamento e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia
- Dimostrare l'effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione tutti i documenti utili o altri elementi di prova

34.3 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato direttamente da Credemassicurazioni, o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata; oppure, su richiesta di una delle parti e in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria, fra due periti nominati uno da Credemassicurazioni e uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifica disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di loro. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

34.4 MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

- a. Indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura e sulle modalità del *Sinistro*
- b. Verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate
- c. Verificare se il *Contraente* ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di *Sinistro* (art. 34.2)
- d. Verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore dei beni assicurati
- e. Procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese con atto sottoscritto dalle parti

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata fra due periti, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui ai punti d) ed e) del presente articolo sono obbligatori per le parti le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza e violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

34.5 DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno è eseguita, per il *Fabbricato* e le *Lastre*, stimando il *Valore a Nuovo* delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate, al netto di eventuali recuperi. Per i beni fuori uso o in condizioni di inservibilità si stima il *Valore allo stato d'uso*.

34.6 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

Il *Contraente* ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del *Sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che deve essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non sorgono contestazioni sull'indennizzabilità del *Sinistro* e che l'indennizzo complessivo è prevedibile in almeno € 25.000.

L'anticipo è corrisposto dopo 60 giorni dalla data di denuncia del *Sinistro*, sempreché sono trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta.

34.7 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, *Credemassicurazioni* provvede al pagamento dell'indennizzo entro 25 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione del danno da parte del *Contraente* sempre che è trascorso il termine di 30 giorni dalla data del *Sinistro* senza che è stata fatta opposizione.

Relativamente alla garanzia *Incendio* il pagamento è effettuato con le seguenti modalità:

Entro 25 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione è corrisposto l'indennizzo secondo il *Valore allo stato d'uso*

Entro 25 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ricostruzione o sostituzione, secondo il preesistente tipo e genere, è corrisposto il pagamento della differenza relativa al *Valore a Nuovo* che, aggiunta all'importo di cui al punto a) del presente articolo, determina l'ammontare complessivo dell'indennizzo, calcolato in base ai criteri esplicitati nelle singole garanzie alle voci "*Somme Assicurate*" e "*Limiti, Scoperti e/o Franchigie*"

Il pagamento avviene a condizione che la ricostruzione o la sostituzione avvengono entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. In caso contrario l'indennizzo è corrisposto secondo il solo *Valore allo stato d'uso*.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *Sinistro* il pagamento è effettuato qualora dal procedimento stesso risulta che il *Sinistro* non è stato causato o agevolato con dolo del *Contraente* o dei familiari con loro conviventi.

Qualora il pagamento non deve essere effettuato entro i termini suindicati, *Credemassicurazioni* corrisponderà agli aventi diritto, dal 26esimo giorno fino alla data di effettivo pagamento, gli interessi sulla somma da liquidare calcolati in misura pari al saggio degli interessi legali vigente di cui all'art. 1284, primo comma, Codice Civile, maggiorati dello 0,50%. Le parti escludono pertanto ed espressamente l'applicazione del saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (art. 1284, quarto comma, Codice Civile).



Il sottoscritto Contraente, le cui generalità sono riportate di seguito, propone a Credemassicurazioni S.p.A. la conclusione del presente contratto assicurativo alle condizioni di seguito riportate e secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

Contraente

se persona fisica indicare cognome e nome, indirizzo e codice fiscale; se Società/Ente indicare denominazione/ragione sociale, indirizzo e partita IVA

e-mail

Estremi della proposta

numero proposta	polizza sostituita	convenzione	
scad. vincolo	data emissione	decorrenza (ora, gg.)	scadenza (ora, gg.)

Dati relativi all'abitazione assicurata

ubicazione (indirizzo, CAP, comune e provincia)	tipo (casa/appartamento)		
valore massimo indennizzabile per danni al fabbricato	superficie calpestabile interna (mq)	presenza garage	

LA TUA PROTEZIONE

Il prodotto prevede l'acquisto obbligatorio del pacchetto "incendio ed eventi naturali" e di almeno un altro pacchetto a scelta tra "spargimenti di acqua" e "altre garanzie fabbricato".

INCENDIO ED EVENTI NATURALI Garanzie: incendio e altri danni, eventi atmosferici, atti vandalici ed eventi socio - politici.	prescelto	premio imponibile	imposte	premio lordo
SPARGIMENTI DI ACQUA Garanzia: Spargimenti di acqua e conseguente ricerca del guasto	prescelto	premio imponibile	imposte	premio lordo
ALTRE GARANZIE FABBRICATO Garanzie: Fenomeno elettrico, cristalli, ricorso terzi da incendio	prescelto	premio imponibile	imposte	premio lordo

note

Premio totale (l'imposta è maggiorata dell'1%, per contributi antiracket e antiusura nei limiti di cui al D.M. 239/2002)

	imponibile	imposte	totale
Premio alla firma			

di cui costi a carico del Contraente

parte dei costi riconosciuta all'Intermediario (in valore assoluto e in percentuale)

AVVERTENZA

Credemassicurazioni rende noto che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto di assicurazione possono compromettere totalmente o parzialmente il diritto alla prestazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 del Codice Civile. La variazione anche di una sola di tali informazioni deve essere comunicata immediatamente alla Compagnia.

Dichiarazioni del Contraente

Il Contraente dichiara:

- Di aver ricevuto e letto il documento di informativa precontrattuale ai sensi del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, denominato Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi)
- Di aver ricevuto e letto il Set Informativo (CRSM008920XUE0625), comprensivo dei seguenti documenti: DIP Danni e DIP aggiuntivo Danni, Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario, Fac- Simile del modulo di Proposta di Assicurazione
- Di essere a conoscenza delle modalità per l'esercizio del diritto di recesso come espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione
- Di accettare interamente le condizioni della presente proposta e con esse le altre condizioni che formano il Contratto
- Che il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate è costruito in materiali incombustibili, anche con presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto, con tolleranza del 30% di materiali combustibili nelle pareti esterne
- Che il fabbricato è destinato per almeno il 50% della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, studi professionali e uffici
- Di essere a conoscenza che gli eventuali rimborsi e/o eventuali liquidazioni di sinistro a lui spettanti, fatto salvo diverse disposizioni impartite nel corso della durata contrattuale ovvero in sede di liquidazione del sinistro, saranno accreditate sul proprio conto corrente di corrispondenza

Il Contraente:

- Dà atto che le informazioni necessarie a valutare sia le proprie richieste ed esigenze assicurative ai fini della conclusione del Contratto sia l'adeguatezza del Contratto offerto, sono state raccolte prima della sottoscrizione della presente Proposta
- Prende atto che l'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato alla voce "decorrenza dell'assicurazione", se il Premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno in cui la Compagnia abbia avuto notizia certa dell'avvenuto pagamento e cessa alle ore 24 del giorno indicato alla voce "scadenza dell'assicurazione" (fatto salvo quanto previsto dall'art. 4.4 delle Condizioni di Assicurazione)

Il Contratto si intende concluso al momento della ricezione, da parte del Contraente, dell'Accettazione della Presente Proposta, come previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

firma Contraente

**Contraente**

se persona fisica indicare cognome e nome, indirizzo e codice fiscale; se Società/Ente indicare denominazione/ragione sociale, indirizzo e partita IVA

e-mail

Estremi della proposta

numero proposta	polizza sostituita	convenzione	
scad. vincolo	data emissione	decorrenza (ora, gg.)	scadenza (ora, gg.)

Consenso per la modalità di trasmissione della documentazione ex art. 120 quater D. Lgs. 209/2005

Il Contraente:

☐ dà il proprio consenso a ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale del prodotto assicurativo **PROTEZIONE FABBRICATO** tramite consegna su file in formato PDF attraverso i canali digitali/telematici dell'Intermediario scelti dal Contraente e comunque messi a disposizione sul sito internet dell'Intermediario o di Credemassicurazioni, dichiarando di aver ricevuto la documentazione precontrattuale prima della sottoscrizione. Il Contraente dichiara altresì di avere regolare accesso ad internet, che attesta mediante l'indicazione del proprio indirizzo mail già fornito ai fini dello svolgimento del presente rapporto. Resta ferma la facoltà per il Contraente di richiedere la trasmissione della documentazione su supporto cartaceo;

☐ non dà il proprio consenso a ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale del prodotto assicurativo **PROTEZIONE FABBRICATO** nei termini indicati al punto precedente. Dichiara, pertanto, di aver ricevuto gratuitamente, prima della sottoscrizione, copia cartacea della documentazione precontrattuale. Resta ferma la facoltà per il Contraente di richiedere la trasmissione della documentazione nei termini indicati al punto precedente.

firma Contraente

Condizioni espressamente accettate

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni dei sotto elencati articoli il cui testo è riportato nelle "Condizioni di Assicurazione", che formano parte integrante del presente contratto:

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE -> art. 1.1 - Dichiarazioni del Contraente; art. 1.2 - Variazione del rischio; art. 2.3 - Assicurazione parziale - deroga alla regola proporzionale; art. 3 - Efficacia dell'assicurazione; art. 4.4 - Cessazione della polizza; art. 5.1 - Pagamento del premio; art. 7 - Eventi relativi al contratto di mutuo; art. 8.1 Controversie

SEZIONE INCENDIO ED EVENTI NATURALI

GARANZIA INCENDIO -> art. 11.1 - Rischi Esclusi; art. 12.1 - Limiti d'indennizzo, Franchigie e/o Scoperti; **GARANZIA ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIO POLITICI** -> art. 14.1 - Rischi Esclusi; art. 15.1 - Limiti d'indennizzo, Franchigie e/o Scoperti; **GARANZIA EVENTI ATMOSFERICI** -> art. 17.1 - Rischi Esclusi; art. 18.1 - Limiti d'indennizzo, Franchigie e/o Scoperti

SEZIONE SPARGIMENTI DI ACQUA

GARANZIA SPARGIMENTI DI ACQUA -> art. 20.1 - Rischi Esclusi; art. 21.1 - Limiti d'indennizzo, Franchigie e/o Scoperti **GARANZIA RICERCA DEL GUASTO DA SPARGIMENTI DI ACQUA** -> art. 23.1 - Rischi Esclusi; art. 24.1 - Limiti d'indennizzo, Franchigie e/o Scoperti

SEZIONE ALTRE GARANZIE FABBRICATO

GARANZIA FENOMENO ELETTRICO -> art. 26.1 - Rischi Esclusi; art. 27.1 - Limiti d'indennizzo, Franchigie e/o Scoperti; **GARANZIA CRISTALLI** -> art. 29.1 - Rischi Esclusi; art. 30.1 - Limiti d'indennizzo, Franchigie e/o Scoperti; **GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO** -> art. 33.1 - Limiti d'indennizzo, Franchigie e/o Scoperti

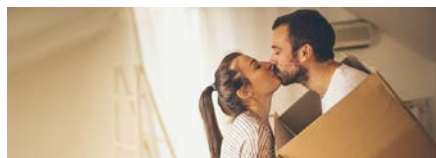
SEZIONE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO -> art. 34.2 Obblighi in caso di sinistro.

firma Contraente

Periodicità del premio e mezzi di pagamento

Il pagamento del premio unico totale avviene in via anticipata all'atto della sottoscrizione del presente modulo ed è corrisposto alla Compagnia in un'unica soluzione o così come maggiormente dettagliato dall'art. 5.1 delle Condizioni di Assicurazione. La modalità di pagamento prevista è l'addebito diretto su conto corrente bancario.

luogo e data	intermediario
cognome, nome e visto incaricato per verifica firma e poteri	



Spett.le Credemassicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri
Via Sani 3
42121 Reggio Emilia RE

Polizza Protezione Fabbricato: denunciemo un sinistro

Per rendere più rapida la valutazione del tuo sinistro, ti ricordiamo di spedire tutta la documentazione richiesta. Se preferisci, puoi denunciare il sinistro tramite la tua area riservata disponibile su www.credemassicurazioni.it oppure consegnare tutta la documentazione all'intermediario presso cui hai acquistato la tua copertura. Ti serve una mano per la compilazione? Contatta il numero verde gratuito 800.27.33.36

- Numero di polizza _____
- Filiale _____
- Nome del tuo gestore _____

Dati dell'Assicurato

Cognome e Nome			
Data di nascita / /		Sesso	
Domicilio/Residenza: Via			n
Comune	Cap	Provincia	
Telefono/Fax			
E-mail			

Denuncia

Data di accadimento	/	/	e breve descrizione della modalità:

e pertanto **richiedo l'attivazione della garanzia (Indicare con una X):**

☐

Incendio

Indicare probabile casistica di polizza:

- ☐ Incendio, fulmine, implosione, esplosione e scoppio
- ☐ Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali
- ☐ Bang sonico determinata da aeromobili
- ☐ Urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti al Contraente o all'Assicurato né in suo uso o servizio;
- ☐ Fumi, gas e vapori
- ☐ Rovina di ascensori e montacarichi a seguito rottura di congegni
- ☐ Spargimento combustibile conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento al servizio del fabbricato
- ☐ Dispersione di gas dagli impianti di distribuzione del fabbricato accertata dall'azienda erogatrice

☐

Atti Vandalici ed eventi socio politici

- ☐ Danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato verificatisi in conseguenza di atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli conseguenti a scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di sabotaggio, atti di terrorismo

☐

Eventi Atmosferici

Indicare probabile casistica di polizza:

- ☐ Grandine, vento e quanto da esso trasportato
- ☐ Bagnamento verificatosi all'interno dell'edificio purché conseguente e avvenuto contestualmente a rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui al punto precedente

☐

Spargimenti d'acqua e Ricerca del guasto

Indicare probabile casistica di polizza:

- ☐ Proveniente da impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici, lesionatisi a seguito di rottura accidentale o occlusione degli stessi
- ☐ Conseguente a rottura accidentale di pluviali e grondaie del fabbricato assicurato

☐

Garanzia Cristalli

- ☐ Rottura delle lastre facenti parte del fabbricato

☐

Fenomeno Elettrico

☐

Danni (Ricorso) a terzi da incendio

- ☐ Danni materiali e diretti provocati alle cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio di cose di sua proprietà o da lui detenute.

Data ____/____/____

Firma (leggibile) _____